



IMU – 2026

Scadenza Acconto IMU 2025: 16 giugno 2026

Scadenza Saldo IMU 2025: 16 dicembre 2026

Si riporta, di seguito, la scheda di dettaglio per i calcoli necessari alla determinazione del dovuto, secondo quanto stabilito con delibera di C.C. n. 43 del 16/12/2025:

	IMU	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9).	ESENTE	-
Abitazione principale e relative pertinenze negli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9.	0,50%	3912
Aree fabbricabili.	1,06%	3916
Altri fabbricati (compresi i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D con cod. tributo 3925-3930 - esclusa la categoria catastale D/10	1,06%	3918
Immobili di proprietà di impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo dichiarativo).	ESENTE	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli.	ESENTE	-
Per l' abitazione principale di immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.		

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune di Acqualagna "A035"** e gli appositi codici tributo, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

NON sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:

- ✚ l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8, A/9), compresa l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- ✚ le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✚ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- ✚ la casa familiare assegnata al genitore, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore stesso;
- ✚ un solo immobile (diverso dalle categorie A/1, A/8 e A/9) posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

È prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito, purché siano rispettati i requisiti richiesti per legge. In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione.

Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Sussiste l'obbligo dichiarativo per avere riduzione al 75% dell'aliquota in caso di canone concordato. Denuncia da presentare entro 30/06/ anno successivo.

ESENZIONE IMU per **gli immobili occupati abusivamente** e quindi non utilizzabili né disponibili.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al numero 0721796722.

Il Responsabile del Servizio Tributi

Dott.ssa Roberta Damiani